

COMUNE DI VERDERIO*Provincia di Lecco***VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE****Numero 21 del 10-07-2015**

Oggetto:	Addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche - Approvazione del regolamento e determinazione dell'aliquota anno 2015.
-----------------	---

L'anno **duemilaquindici** il giorno **dieci** del mese di **luglio** alle ore **21:00**, presso la sede comunale di Viale dei Municipi n. 20 - Villa Gallavresi, convocato nei modi e termini previsti dallo Statuto e dal regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta **Ordinaria** in **Prima** convocazione, per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno.

Risultano:

ORIGO ALESSANDRO	P	MANEGA ROBERTINO	P
ANDREOTTI SERGIO CLAUDIO	P	MOTTA DENISE	P
BENEDETTI MARCO	P	PIROVANO STEFANO	P
COLNAGHI EZIO	P	SALA ADELIO	P
COLOMBO MONICA	P	VIANI CATERINA	A
DOZIO GIUSEPPE	P	VILLA GIOVANNA	P
MAGGIONI DANIELE MARIA	A		

PRESENTI...: **11**
 ASSENTI.....: **2**

Partecipa ed assiste il Segretario Comunale, dott.ssa Nunzia F. TAVELLA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco sig. Alessandro ORIGO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta **Pubblica** per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto:	Addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche - Approvazione del regolamento e determinazione dell'aliquota anno 2015.
-----------------	---

IL PRESIDENTE

Propone al Consiglio comunale l'approvazione della presente proposta di deliberazione posta all'ordine del giorno dell'odierna seduta, in precedenza depositata nei termini di legge, a disposizione dei Consiglieri comunali, a firma del Sindaco.

Il Sindaco relaziona sui contenuti dell'atto in approvazione e sulle motivazioni che hanno indotto alla sua formulazione.

Benedetti

Dichiara che non trova le parole per commentare gli errori sui verbali, dopo di che lamenta le censure sugli interventi dei consiglieri. Crede che questi argomenti erano tutti punti meritevoli di una discussione approfondita in cui ci fosse modo di comprendere se c'era la possibilità di fare altre scelte.

Afferma che questa minoranza vota anche a favore laddove viene coinvolta come è avvenuto nel caso dello Statuto, si chiede perché su certi argomenti non ci si avvale del contributo di tutti. Ribadisce di chiedersi se dovesse proporre qualche modifica se fosse possibile la sua approvazione, ritiene che in una commissione ad hoc si poteva arrivare anche a condividere le scelte.

Dichiara che è stato fatto di tutto per raggiungere la fusione, ma le tasse continuano ad aumentare, afferma che si sapeva anche prima della fusione che lo Stato toglie risorse.

Chiede se è possibile presentare emendamenti che possano essere presi in considerazione perché non è nelle sue intenzioni presentare emendamenti per farseli bocciare.

Sindaco chiarisce che i consiglieri comunali avevano la possibilità di presentare emendamenti al bilancio nei modi previsti dal regolamento di contabilità. Ricorda che per l'acquisizione delle informazioni i consiglieri potevano rivolgersi agli uffici dopo l'avvenuta comunicazione del deposito del bilancio, inoltre in qualità di assessore al bilancio dichiara che era a disposizione dei consiglieri.

Ribadisce che gli emendamenti andavano formulati entro una determinata data che ormai è scaduta perciò in questa seduta non sono più accoglibili.

Benedetti

Ricorda che in passato ha presentato emendamenti con il parere tecnico della ragioneria ma che non sono stati accolti. Ribadisce che esistono ancora comuni di 1.500 e 2.000 abitanti che continuano a vivere senza aumentare le tasse.

Segnala invece che a Verderio nonostante la fusione si incrementano le tasse.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i Comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

VISTO in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

"3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2;

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali."

ATTESO che, in materia di addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei Comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'articolo 1, comma 7, del Decreto Legge n. 93/2008 (convertito in Legge n. 126/2008) e dall'articolo 1, comma 123, della Legge n. 220/2010, stabilendo:

- a) la possibilità per i Comuni di deliberare aumenti dell'aliquota sino ad un massimo dello 0,4% con un incremento annuo non superiore allo 0,2%. Tale facoltà, prevista dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 a partire dal 7 giugno 2011, è stata abrogata dal Decreto Legge n. 138/2011 (convertito in Legge n. 148/2011) con effetto dal 13 agosto 2011;
- b) la possibilità, con effetto dal 01.12.2012 e in deroga al blocco degli aumenti dei tributi locali sancito dalle norme sopra richiamate, di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,80 %, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 (convertito in Legge n. 148/2011);

RICHIAMATO in particolare l'articolo 1, comma 11, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale testualmente recita:

"11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo

complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica

al
reddito
complessiv
o
."

RILEVATO dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il Comune con deliberazione di natura regolamentare, può:

- a) variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dello 0,80 %, senza più il limite massimo di incremento annuo dello 0,20 % previsto dalla precedente normativa;
- b) stabilire aliquote dell'addizionale comunale al reddito delle persone fisiche differenziate in relazione agli scaglioni di reddito previsti ai fini dell'Irpef, con lo scopo di assicurare la razionalità e il criterio di progressività del sistema costituzionalmente tutelati;
- c) individuare una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, da applicarsi come limite e non come franchigia, per cui il superamento del reddito posto come condizione per l'esenzione determina il pagamento dell'imposta su tutto il reddito complessivo;

ATTESO che i margini di flessibilità concessi dal legislatore in materia di addizionale comunale all'IRPEF consentono di salvaguardare i redditi più bassi adattando le politiche di bilancio ad esigenze di equità e di tutela delle classi più deboli;

ATTESO che ai sensi della citata norma i Comuni con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 possono disporre l'istituzione e/o la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con decreto 31 maggio 2002 dal Capo del Dipartimento delle Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002;

SOTTOLINEATO che l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;

RITENUTO quindi procedere alla regolamentazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

VISTA la bozza di regolamento predisposta dal Servizio Tributi ai sensi della norma sopra richiamata, come riportata nell'allegato "A";

VISTO lo schema del bilancio di previsione approvato dalla Giunta Comunale per l'esercizio 2015 con deliberazione n. 46 del 09.06.2015

ESEGUITO integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nella relazione previsionale e programmatica per il periodo 2015-2017;

RITENUTO, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2015-2017 e al fine di salvaguardarne gli equilibri e garantire la copertura delle spese correnti nonché l'attuazione dei programmi e progetti di governo, necessario procedere a determinare le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per l'anno 2015 stabilendo aliquote differenziate dell'addizionale comunale al reddito delle persone fisiche in relazione agli scaglioni di reddito previsti ai fini dell'Irpef, con lo scopo di assicurare la razionalità e il criterio di progressività del sistema costituzionalmente tutelati, seconda la seguente progressività:

- A) un'aliquota dello 0,20 % per redditi annui fino a 15.000,00 Euro;
- B) un'aliquota dello 0,40 % per redditi annui compresi tra 15.001,00 e 28.000,00 Euro;
- C) un'aliquota dello 0,60 % per redditi annui compresi tra 28.001,00 e 55.000,00 Euro;
- D) un'aliquota dello 0,80 % per redditi annui compresi tra 55.001,00 e 75.000,00 Euro;
- E) un'aliquota dello 0,80 % per redditi annui superiori a 75.000,00 Euro;

RITENUTO di provvedere in merito;

QUANTIFICATO presuntivamente in Euro 315.000,00 (trecentoquindicimila/00) il gettito dell'addizionale comunale all'IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota, determinato sulla base dei dati dei redditi imponibili IRPEF messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate relativamente all'anno d'imposta 2013 (ultimo anno disponibile);

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 maggio 2015 (G.U. n. 115 del 20.05.2015) con il quale è stato differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;
- il D. Lgs. 28.09.1998 e s.m.i;
- l'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 e s.m.i;
- l'art. 77 bis del D.L. 25.06.2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 06.08.2008 n. 133;
- l'art. 1, comma 123, della legge 13.12.2010 n. 220;
- il D. Lgs. 14.03.2011 n. 23;
- la Legge 27.12.2006 n. 296 e s.m.i.;
- il D.L. 06.07.2011 n. 98, convertito dalla legge 15.07.2011 n. 111;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 23324 del 31.05.2002;
- lo Statuto comunale e il Regolamento di contabilità vigenti;
- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

VISTO l'articolo 42 del Decreto Legislativo n. 267/2000, relativo alle attribuzioni dei Consigli Comunali;

VISTO l'articolo 9, comma 3, dello Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi ai sensi del combinato disposto degli artt. 49, comma 1, e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica dell'atto in esame;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi del combinato disposto degli artt. 49, comma 1, e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile dell'atto in esame;

CON VOTI n. 9 favorevoli, n. 1 contrario (Benedetti), espressi in forma palese, essendo n.11 i Consiglieri presenti, dei quali n. 10 i votanti e n.1 gli astenuti (Pirovano);

DELIBERA

1. di approvare quanto esposto in premessa, che viene qui richiamato e integralmente riportato quale parte integrante;
2. di modificare, con decorrenza 01.01.2015, l'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) ai sensi del D. Lgs. 28.09.1998, n. 360 e s.m.i.;
3. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998, il regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, come riportato nell'allegato "A", che è parte integrante e sostanziale del presente atto, che determina le aliquote dell'addizionale comunale per l'anno 2015 da applicarsi ai redditi imponibili annui determinati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo la seguente progressività:
 - a) un'aliquota dello 0,20 % per redditi annui fino a 15.000,00 Euro;
 - b) un'aliquota dello 0,40 % per redditi annui compresi tra 15.001,00 e 28.000,00 Euro;
 - c) un'aliquota dello 0,60 % per redditi annui compresi tra 28.001,00 e 55.000,00 Euro;
 - d) un'aliquota dello 0,80 % per redditi annui compresi tra 55.001,00 e 75.000,00 Euro;
 - e) un'aliquota dello 0,80 % per redditi annui superiori a 75.000,00 Euro,e senza l'applicazione di una soglia di esenzione per i Cittadini in possesso di determinati requisiti di reddito, se non quanto già previsto da normativa statale;
4. di quantificare presuntivamente in Euro 315.000,00 (trecentoquindicimila/00) il gettito derivante dall'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilite con il regolamento di cui al precedente punto 3;
5. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo, del D. Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva;

6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecutività dell'atto;

Con successiva e separata votazione con voti n. 9 favorevoli, n. 1 contrario (Benedetti), espressi in forma palese, essendo n. 11 i Consiglieri presenti, dei quali n. 10 i votanti e n.1 gli astenuti (Pirovano);

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Per tutti gli interventi in forma integrale di cui al presente verbale si rimanda al cd audio della seduta odierna depositato agli atti.

COMUNE DI VERDERIO
Provincia di Lecco

Prop. n.23 del 03-07-2015

FOGLIO PARERI INSERITO NELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. del Artt. 49 e 147bis del TUEL - D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
--

Oggetto:	Addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche - Approvazione del regolamento e determinazione dell'aliquota anno 2015.
-----------------	---

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO**

F.to Villa Lorenza Sonia

Verderio, li 03-07-2015

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

F.to Montana Salvatore

Verderio, li 03-07-2015

Il presente verbale viene così letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Alessandro Origo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Nunzia F. Tavella

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio *on line* del Comune di Verderio.

N. pubblicazione: 363

Li, 17-07-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Nunzia F. Tavella

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs.vo n.267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Nunzia F. Tavella

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Li, 17-07-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
dott. Davide Vigori